



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO I - AFFARI GENERALI E GIURIDICI

Di seguito alla riunione dell'8 maggio 2012, è stata predisposta la sottoelencata proposta di modifica normativa, che è contrassegnata dai caratteri della "straordinarietà", in quanto direttamente ed esclusivamente funzionale all'azzeramento dell'attuale situazione concorsuale e, nel contempo, alla copertura delle vacanze di organico del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato a decorrere dall'anno 2004 e della "derogatorietà" rispetto al regime "ordinario" disciplinato dall'articolo 24 - *quater* del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, poiché introduce un insieme di disposizioni che deviano, almeno in parte, dal modello normativo vigente.

PROPOSTA

La proposta si fonda sui seguenti punti: 1) determinazione, in sede legislativa, delle percentuali di partecipazione alle procedure concorsuali; 2) introduzione del criterio secondo cui gli Assistenti capo della Polizia di Stato possono partecipare ad ambedue le tipologie concorsuali; 3) previsione del principio della garanzia della sede di servizio per i soli Assistenti capo della Polizia di Stato che scelgano di concorrere alla tipologia concorsuale di cui alla lett. a), limitatamente ai posti disponibili;

Di seguito si riporta il testo normativo:

"Ai fini di un ripianamento dell'organico dei sovrintendenti della Polizia di Stato necessario a garantire un più efficace servizio di ordine e sicurezza pubblica e di conseguire un importante risparmio di spesa, l'accesso alla qualifica iniziale del predetto ruolo avviene:

a) *nel limite del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante concorso interno per titoli e successivo superamento di un corso di formazione professionale della durata di tre mesi riservato agli Assistenti capo della Polizia di Stato¹; ai concorrenti a tale procedura sarà, inoltre, assicurata la permanenza nella attuale sede di servizio;*

b) *nel limite del 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante concorso per titoli e successivo superamento di un corso di formazione professionale della durata di tre mesi riservato al personale del ruolo degli Assistenti ed Agenti con almeno quattro anni di effettivo servizio".*

Agli Assistenti capo della Polizia di Stato che parteciperanno alla procedura di cui alla lett. b) non sarà garantita la permanenza nella sede di servizio.

¹ Con la presente proposta si procede alla soppressione della delimitazione legislativa prevista dall'articolo 24-*quater* del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, secondo cui al concorso di cui alla lett. a) possono partecipare solo "gli assistenti capo della Polizia di Stato che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservato per tale concorso";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DISCIPLINA COMUNE

Per quanto riguarda il corso di formazione professionale, se ne propone la riduzione a tre mesi rispetto ai quattro fissati dall'articolo 14 del D.M. 1 agosto 2002, n. 199, peraltro in piena conformità alla norma primaria contenuta nell'articolo 24-*quater* del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 secondo cui la durata del corso non deve comunque essere inferiore a tre mesi; detta riduzione sembra il giusto temperamento fra le necessarie esigenze di formazione professionale e quelle di contenimento della spesa pubblica, anche in considerazione del fatto che detto corso prevederà due mesi di formazione teorica presso le Scuole ed uno di applicazione pratica presso le sedi di servizio dei concorrenti.

Per quanto attiene ai "titoli valutabili"², ne sembra necessaria una "rimodulazione" e, più precisamente:

concorso straordinario per titoli di cui alla lett. a):

1. rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore fino a punti 10;
2. anzianità complessiva di servizio: fino a punti 12;
3. titoli di studio: fino a punti 3;
4. superamento della prova preselettiva in precedenti analoghi concorsi: fino a punti 2;
5. riconoscimenti e ricompense fino a punti 4,

concorso straordinario per titoli di cui alla lett. b):

1. rapporti informativi e giudizi complessivi nel biennio anteriore: fino a punti 10;
 2. anzianità complessiva di servizio: fino a punti 10;
 3. titoli di studio: fino a punti 10 (diploma di scuola secondaria superiore: 2 punti; diploma di laurea breve 4 punti; diploma di laurea specialistica o magistrale 8 punti; diploma di specializzazione, di perfezionamento *post lauream* e/o titolo di abilitazione professionale punti 10);
 4. superamento della prova preselettiva in precedenti analoghi concorsi: fino a punti 2;
 5. riconoscimenti e ricompense fino a punti 4.
- Roma, 11 maggio 2012

² L'attuale disciplina dei titoli di servizio da valutare in sede di procedure concorsuali si trova racchiusa nel D.M. 1 agosto 2002, n. 199.